



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Consulenti esterni presso la Commissione
europea — Una gestione migliorabile

Contenuto

I. INTRODUZIONE GENERALE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE	2
Raccomandazione 1 - Completare il quadro esistente che disciplina il ricorso ai servizi dei consulenti esterni	2
Raccomandazione 2 - Migliorare il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi derivanti dal ricorso ai servizi dei consulenti esterni.....	3
Raccomandazione 3 - Utilizzare meglio i risultati dei servizi dei consulenti esterni	4
Raccomandazione 4 - Migliorare la rendicontazione relativa ai risultati dei servizi dei consulenti esterni	5

Il presente documento contiene le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 259 del regolamento finanziario e pubblicate unitamente alla relazione speciale.

I. INTRODUZIONE GENERALE ALLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione appalta servizi di consulenza esterna al fine di acquisire competenze e conoscenze specialistiche a integrazione del know-how interno. La decisione di ricorrere a servizi di consulenza è presa dai capi dei servizi della Commissione sulla base delle loro esigenze, delle valutazioni dei rischi e delle risorse disponibili. In questo modo si contribuisce a garantire un uso efficiente delle risorse nel contesto delle crescenti richieste rivolte alla Commissione e di rigidi vincoli di bilancio.

Sebbene i servizi di consulenza esterna possano fornirle importanti contributi tecnici, la Commissione rimane pienamente responsabile dello svolgimento dei propri compiti quali definiti nei trattati, compresa l'elaborazione delle politiche. In quanto risorse esterne i consulenti non sono di per sé integrati nella politica sul personale interno della Commissione, né sostituiscono la forza lavoro permanente.

Il ricorso della Commissione a servizi di consulenza esterna è soggetto a una serie di norme che, come indicato nella relazione¹, sono seguite dai servizi della Commissione conformemente al modello decentrato di responsabilità finanziaria della Commissione. Pur ritenendo che le risultanze dell'audit non giustifichino una riforma radicale del ricorso ai servizi di consulenza esterna, la Commissione accoglie con favore la relazione della Corte e le conclusioni ivi presentate nell'ottica di un ulteriore rafforzamento del quadro esistente.

La Commissione accoglie tutte le raccomandazioni.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE

Raccomandazione 1 - Completare il quadro esistente che disciplina il ricorso ai servizi dei consulenti esterni

(Termine di attuazione: dicembre 2023)

La Commissione accoglie la raccomandazione di:

- a) definire le diverse forme di sostegno che i consulenti esterni possono fornire;**
- b) includere orientamenti su come effettuare le valutazioni dei bisogni, tra cui i metodi per valutare la necessità di esternalizzare il lavoro anziché ricorrere a personale interno;**
- c) fornire criteri applicabili alle attività e ai processi che dovrebbero rimanere interni alla Commissione e non essere esternalizzati.**

¹ Cfr. l'osservazione 35 della Corte.

Per attuare la raccomandazione, la Commissione metterà a punto orientamenti specifici. A tal fine si baserà sull'ampia serie di norme e orientamenti attualmente in vigore. Tra questi figurano il quadro giuridico istituito dal regolamento finanziario e dalle norme in materia di appalti pubblici, il quadro per legiferare meglio per quel che riguarda gli orientamenti sul ricorso alla consulenza esterna per valutazioni e studi, gli orientamenti istituzionali sui prestatori di servizi esterni che lavorano presso i locali della Commissione e il quadro sull'informativa finanziaria (ABAC).

Nell'attuare tale raccomandazione, la Commissione garantirà una gestione ottimale delle risorse e assicurerà un equilibrio tra la necessità di attenuare i rischi individuati dalla Corte² e quella di garantire un accesso sufficientemente flessibile ai servizi di consulenza. In questo modo la Commissione dovrebbe essere in grado di conseguire i suoi obiettivi e le sue priorità politiche, sempre nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. La Commissione valuta positivamente i riferimenti alle buone pratiche attuate dai suoi servizi e che sono menzionate nella relazione di audit³, ad esempio per quanto riguarda le linee guida fornite dagli orientamenti e dagli strumenti per legiferare meglio in merito alla pianificazione e alla giustificazione del ricorso a servizi di consulenza esterna per le valutazioni, e li utilizzerà come parametri di riferimento.

Raccomandazione 2 - Migliorare il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi derivanti dal ricorso ai servizi dei consulenti esterni

(Termine di attuazione: dicembre 2023)

La Commissione accoglie la raccomandazione di:

a) analizzare periodicamente i rischi di concentrazione e di eccessiva dipendenza a livello delle direzioni generali e della Commissione.

Come indicato dalla Corte nella relazione⁴, alcuni tipi di rischi istituzionali connessi ai servizi di consulenza esterna potrebbero non essere visibili a livello delle singole DG. Tali rischi saranno analizzati periodicamente dai servizi centrali in base alle informazioni ricevute dalle DG nell'ambito del processo di valutazione dei rischi e a qualsiasi altra fonte di informazione, compresi i dati completi e accurati del sistema di trasparenza finanziaria (STF) (cfr. anche la risposta della Commissione alla raccomandazione 4). Se necessario, ai servizi saranno forniti orientamenti complementari;

b) chiarire i processi esistenti relativi ai vantaggi competitivi ottenuti da fornitori esterni con lunga esperienza nell'UE.

A norma del regolamento finanziario, le norme generali in materia di appalti si applicano a qualsiasi tipo di contratto di appalto, compresi quelli relativi ai servizi di consulenza. La Commissione chiarirà ulteriormente i processi esistenti;

c) completare gli orientamenti sulla prevenzione dei conflitti di interesse integrandoli con i rischi non ancora coperti.

La Commissione rafforzerà e chiarirà ulteriormente le norme relative alla prevenzione dei conflitti di interesse professionali elaborando ulteriori orientamenti interni, in aggiunta a quelli già presenti nel vademecum sugli appalti. Inoltre la Commissione ha proposto, nella modifica mirata del

² Cfr. le osservazioni da 37 a 54 della Corte.

³ Cfr. l'osservazione 28 della Corte.

⁴ Cfr. l'osservazione 56 della Corte.

regolamento finanziario, prescrizioni e obblighi supplementari che rafforzano le attuali disposizioni del regolamento finanziario in materia di interessi professionali confliggenti;

d) garantire che le direzioni generali individuino e segnalino i rischi critici e che tali rischi siano portati a conoscenza dell'organo di gestione interno affinché coordini e fornisca consulenza in merito alla valutazione e alla gestione di tali rischi.

La Commissione dispone di un processo di valutazione dei rischi ben consolidato sulla cui base ciascuna direzione generale valuta periodicamente i rischi per le proprie attività e notifica i rischi critici ai servizi istituzionali. Tali rischi critici sono e continueranno a essere portati a conoscenza dell'organo di gestione interno. Se necessario, ai servizi saranno forniti orientamenti complementari sulle questioni relative al ricorso a servizi di consulenza esterna.

Raccomandazione 3 - Utilizzare meglio i risultati dei servizi dei consulenti esterni

(Termine di attuazione: dicembre 2023)

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della Corte in merito al quadro per legiferare meglio, che fornisce orientamenti sul ricorso a servizi di consulenza esterna e sulla relativa diffusione, contribuendo al processo decisionale⁵. Essa valuterà ulteriormente in che modo ottimizzare la condivisione interna delle informazioni della Commissione sugli insegnamenti tratti per quanto riguarda l'intera gamma dei servizi di consulenza appaltati, in modo da utilizzare al meglio i servizi appaltati e le informazioni raccolte dal punto di vista istituzionale.

a) Valutazioni sistematiche post-completamento per trarre insegnamenti

Prima di procedere al pagamento finale del contraente, la Commissione effettua valutazioni post-completamento che comportano un riesame e una convalida dei compiti/delle realizzazioni in linea con i termini contrattuali. Se i compiti/le realizzazioni non rispettano gli obblighi del contratto, si organizza una procedura in contraddittorio al fine di applicare le sanzioni previste dal contratto. Tra queste possono figurare riduzioni di prezzo per la scarsa qualità o clausole penali per ritardi nella consegna. Inoltre, se è accertata l'esistenza di rischi per gli interessi finanziari dell'Unione sulla base di violazioni quali, tra l'altro, gravi illeciti professionali, irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, frode, corruzione o carenze significative nell'esecuzione del contratto che determinano la risoluzione anticipata dello stesso o l'irrogazione di sanzioni contrattuali, il contraente può essere iscritto nella banca dati di individuazione precoce ed esclusione. Tali informazioni sono a disposizione degli ordinatori di tutti i servizi della Commissione.

Inoltre la Commissione chiarirà ulteriormente che le DG devono effettuare valutazioni degli insegnamenti tratti al completamento dei contratti.

b) Analisi sistematiche della necessità di trasferire le conoscenze dai consulenti al personale della Commissione

La Commissione accoglie la raccomandazione. Il trasferimento di conoscenze dai consulenti al personale della Commissione o ad altri consulenti che danno seguito a un compito specifico è un elemento necessario per monitorare l'esecuzione del contratto e il passaggio di consegne. Pertanto

⁵ Cfr. le osservazioni 66 e 71 della Corte.

la Commissione chiarirà ulteriormente che le DG devono valutare la necessità di trasferire le conoscenze alla conclusione dei contratti. Inoltre la Commissione esaminerà se possa essere inserita una clausola facoltativa nei modelli contrattuali.

c) Meccanismi a livello interno per diffondere gli insegnamenti tratti e i risultati e individuare le buone pratiche in materia di incarichi dei consulenti esterni.

La Commissione accoglie la raccomandazione. Essa valuterà in che modo agevolare ulteriormente la condivisione e la diffusione degli insegnamenti tratti e dei risultati, nonché l'individuazione di buone pratiche relative al ricorso ai servizi di consulenza, nelle pertinenti reti professionali interne alla Commissione, tenendo debitamente conto degli obblighi applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Raccomandazione 4 - Migliorare la rendicontazione relativa ai risultati dei servizi dei consulenti esterni

(Termine di attuazione: dicembre 2023)

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione condivide il parere della Corte secondo cui la qualità dei dati sui servizi di consulenza può essere ulteriormente migliorata. Essa ha già adottato misure in tal senso introducendo norme specifiche in materia di qualità dei dati per la registrazione, da parte dei servizi della Commissione, dei dati relativi ai servizi di consulenza (compresa la corretta indicazione del sottotipo di servizio, vale a dire studio, valutazione, ecc.) nei sistemi di informazione finanziaria della Commissione. I dati relativi alle consulenze, anche in merito al volume e ai tipi di servizi di consulenza acquisiti, possono ora essere pubblicati solo a condizione che siano rispettati tali requisiti di qualità.

A seguito di detti controlli della qualità, la Commissione continuerà a riferire tramite l'STF, un portale web aperto al pubblico e aggiornato con cadenza annuale⁶. Ad esempio, entro la fine del giugno 2022 saranno disponibili i contratti del 2021, in linea con gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38 del regolamento finanziario.

La Commissione rifletterà su come riferire periodicamente in merito alle informazioni che saranno disponibili nell'STF e, se del caso, valuterà ulteriori rendicontazioni.

⁶ Link all'STF: <https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html>.